Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3865 Data emissione: 11/12/2025 Argomenti: Collaudo e verifica di conformità Oggetto: Necessità del restauratore nel collaudo Quesito:

L'art. 22, comma 1, dell'all. II.18 del Dlgs 36/2023 stabilisce che, per il collaudo di lavori di beni culturali (per i quali è prescritta la OG2), è necessaria la presenza di un restauratore con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. Con riferimento a lavori di ristrutturazione/recupero di un bene vincolato (OG2) che, però, non riguardano elementi di particolare pregio o rilevanza dal punto di vista del vincolo (quali apparati decorativi, affreschi, finiture specifiche), si chiede se debba comunque essere nominato un restauratore ai fini del collaudo oppure se ne possa fare a meno.

Risposta aggiornata

La norma di cui all'art. 22, comma 1, dell'allegato II.18 del D.lgs. 36/2023 è chiara nel richiedere la presenza di un restauratore per il collaudo quando si interviene su beni culturali con lavori in OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), e indipendentemente dalla tipologia specifica dell'intervento. La ratio della disposizione afferisce alla natura del bene sottoposto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004), il che implica la necessità dello svolgimento del collaudo con competenze specifiche. Pertanto anche se i lavori non riguardano elementi di particolare pregio, come affreschi o decorazioni, occorre considerare che il bene è comunque sottoposto a vincolo e che qualsiasi intervento può avere impatto sulla integrità dello stesso bene. Anche se si tratta di lavori di manutenzione ordinaria, come la pulizia o la sostituzione di elementi non originali, in generale la presenza del restauratore risulta comunque necessaria per garantire che gli interventi rispettino i principi di conservazione e che non compromettano l'integrità del bene vincolato, anche se non sono direttamente coinvolti elementi di pregio.